



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sul controllo del latte (OCL, RS 916.351.0

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Dall'ultima modifica dell'OCL, sono cambiate alcune condizioni quadro in relazione al controllo del latte. Il presente pacchetto di revisione («Stretto 4») tiene conto di questi cambiamenti.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

Il rimando agli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari non è più attuale e viene adeguato. Gli articoli menzionati corrispondono agli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.

Articolo 6 capoverso 1

I valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte) devono poter continuare a consultare anche in futuro i dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti. Come per i produttori, a questo scopo, al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest'ultimo li mette a disposizione dei produttori e dei primi acquirenti di latte. L'adeguamento delle disposizioni legali riflette meglio il procedimento attuale.

Articolo 7

I diritti di trattamento e di consultazione dei dati di controllo sono disciplinati dall'ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA, RS 916.408). Essa regola anche i diritti degli organi elencati nell'articolo 7 capoverso 1. Questo capoverso è quindi obsoleto. Non è necessario introdurre un rimando specifico a questa ordinanza nell'ambito dell'OCL.

La suddetta ordinanza non prevede alcun diritto di consultazione e di trattamento nel sistema informativo dei risultati dei controlli e delle analisi (ARES) per i primi acquirenti di latte. In futuro, questi ultimi devono poter continuare a consultare i dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti in modo separato. La base giuridica pertinente è ora integrata nell'articolo 6 capoverso 1, al fine di escludere il più possibile eventuali malintesi.

Articolo 12

Dal 2021 le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori sono considerate beneficiarie dell'aiuto finanziario nell'ambito del controllo del latte al posto di Suisselab AG. La precedente disposizione dell'articolo 12, secondo la quale i laboratori di prova devono presentare ogni anno all'USAV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali e sull'esecuzione del controllo del latte, viene quindi adattata. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (art. 3 cpv. 2) devono assumersi questo compito.

Articolo 13

A partire dalla fine del 2017, il laboratorio europeo di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte è stato abolito e rimosso dalla lista dei laboratori di riferimento dell'UE. Anche in Svizzera, nell'ambito del pacchetto di revisione «Stretto 3», il laboratorio per il latte e i prodotti a base di latte è stato stralciato dalla lista dei laboratori nazionali di riferimento (LNR) nell'allegato all'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042). I compiti che eseguiva l'allora laboratorio nazionale di riferimento per il latte e i prodotti a base di latte sono ora trasferiti direttamente ad Agroscope. Poiché il compito di coordinamento tra i laboratori di prova e i laboratori nazionali e internazionali nell'ambito del controllo del latte deve continuare nonostante la cessazione del laboratorio europeo, il capoverso 1 lettera c è stato adattato di conseguenza.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.